



TRIBUNALE DI PISTOIA

Ufficio Esecuzioni immobiliari e Ufficio Procedure Concorsuali

I giudici delegati e delle esecuzioni immobiliari, dott.ri Nicoletta Maria Caterina Curci e Sergio Garofalo, facendo seguito alla nota inoltrata al tribunale di Pistoia il 16.4.2024 dalla ChiantiBanca Credito Cooperativo; sentiti il Presidente del tribunale e il Direttore di area; rilevato che il D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”) contiene all’art. 1, comma 2, tra le altre, le seguenti definizioni:

let. f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

let. p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

let. pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; rilevato che la Banca d'Italia, sia nel provvedimento del 3 aprile 2013, che in quello del 30 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 189 del 13.8.2019) ha stabilito che “I soggetti incaricati da un’ autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori”;

atteso che è pubblicata sul sito della Banca d'Italia, una FAQ in tema di Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html#faq8761-11>) in cui alla domanda “Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nell’ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?” è resa la seguente risposta: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. Stante, quindi, l’esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale”;

ritenuto pertanto che, in applicazione della disciplina sopra richiamata il curatore, il liquidatore e il professionista delegato devono qualificarsi come esecutori, mentre titolari effettivi rimangano il debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale o controllata ed il soggetto esecutato;

reputato che, sulla scorta delle indicazioni ricavabili dagli artt. 18 e 19 D.Lgs 231/2007, l'identificazione del titolare effettivo è, quindi, rimessa al curatore, al liquidatore ed al professionista delegato, i quali possono estrapolare i dati anagrafici occorrenti direttamente dai fascicoli delle rispettive procedure, onde comunicarli alle banche al momento dell'accensione dei rapporti di conto funzionali alle operazioni gestorie;

INVITANO

i professionisti investiti delle funzioni di curatore e di liquidatore, nell'ambito delle procedure concorsuali, e di professionista delegato *ex art. 591 bis c.p.c.*, nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, ad attenersi a quanto sopra indicato in sede di accensione dei rapporti di c/c intestati alle rispettive procedure

Invitano altresì le cancellerie delle esecuzioni e delle procedure concorsuali a curare la diffusione del presente avviso mediante: comunicazione ad Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. affinché ne curi la pubblicazione sul sito del Tribunale di Pistoia; inoltre via *mail* ai professionisti inseriti negli elenchi *ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.*, a tutti gli OCC costituiti nel circondario del Tribunale e ai professionisti inseriti nell'albo incaricati alla gestione delle procedure concorsuali *ex art. 356 CCII* (se del caso avvalendosi della collaborazione del personale di Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.); comunicazione via PEC ai notai delegati, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Pistoia affinché curino la diramazione ai rispettivi iscritti.

Pistoia, 13.5.2024

Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci e Dott. Sergio Garofalo